

SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI

Con il termine “disegno” o “modello”, in accordo con la Direttiva CE n. 98/71, si intende “*l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento*” (così l’art. 5, Legge modelli).

Il titolo che ne costituisce l’esclusiva, la registrazione (n.b. non più brevettazione), protegge l’aspetto esterno del prodotto risultando indifferente il grado di gradevolezza dello stesso.

Godono del diritto di esclusiva come modelli anche le parti staccate di un prodotto più complesso (si pensi ad un pezzo della carrozzeria di un’auto), sempre che anch’essi presentino i requisiti necessari alla registrazione, vale a dire il requisito della *novità* ed il *carattere individuale*.

Il requisito della novità è inteso come assenza di divulgazione del modello anteriormente alla domanda di registrazione; secondo la nuova normativa, però, tale requisito va inteso in maniera più mite rispetto alla disciplina delle invenzioni in quanto vengono considerate irrilevanti alcune ipotesi di divulgazione, come per esempio quelle avvenute negli “*ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità*”.

Il secondo requisito, rappresenta invece un dato del tutto nuovo non solo nel sistema italiano ma anche in quello comunitario. Un disegno o modello ha un carattere individuale “*se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione*” (art 5-te3r l. mod). Riferendosi all’utilizzatore informato, capace di cogliere differenze che sfuggono invece al consumatore medio, si è probabilmente voluto far sì che anche forme non dotate di carattere distintivo abbiano carattere individuale¹.

La registrazione di tali modelli ha un’efficacia di cinque anni e può essere prorogata fino ad un massimo di 25 anni. Tale tutela può essere cumulata con il diritto d’autore ma solo qualora il disegno o modello abbia anche *carattere creativo* e *valore artistico* e solo per un periodo di venticinque anni dalla morte dell’autore (non di settanta come previsto dalla normativa generale sul diritto d’autore).

Con la decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006 è stata approvata l’adesione della Comunità Europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

¹ Così Vanzetti-Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, 2003, pp.480-481

Grazie a tale adesione le imprese dell'UE potranno ottenere, tramite una singola domanda presso l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione della proprietà intellettuale, la protezione di un disegno o modello, non soltanto sul territorio dell'Unione europea, ma anche nei paesi firmatari dell'atto di Ginevra e aderenti all'accordo dell'Aia (attualmente 23).

La recente emissione dei Regolamenti CE n. 876/2007 e 877/2007 mira quindi a collegare e ad armonizzare il sistema di registrazione dei disegni o modelli comunitari al sistema di registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) e a coordinarne i rapporti amministrativi tra i due Uffici.

Il Regolamento 876, in particolare, apporta modifiche al Regolamento CE n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento CE n. 6/2002 principalmente su tre punti:

- l'esame dei **motivi di rifiuto**;
- il **rinnovo della registrazione del disegno** o modello comunitario;
- il **rinnovo delle registrazioni internazionali** che designano la Comunità.

Per quanto concerne il primo punto è stato aggiunto l'art. 11 bis il quale prevede che, qualora il disegno o modello non soddisfi i requisiti previsti, l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (di seguito "l'Ufficio") trasmetta all'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione della proprietà intellettuale una notifica di rifiuto nel termine di sei mesi indicandone i motivi così come previsto dall'Atto di Ginevra. L'Ufficio inoltre indica il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può rinunciare a tale registrazione nei confronti della Comunità nonché limitare la registrazione internazionale ad uno o più disegni o modelli nei confronti della Comunità o eventualmente presentare le proprie osservazioni.

Con il secondo regolamento (n. 877/2007), sono state invece adottate alcune modifiche al regolamento CE n. 2246/2002, relativo alle **tasse da pagare** all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Entrambi i provvedimenti entrano in vigore alla data in cui entra in vigore nei confronti della Comunità Europea l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.